



COMUNE DI BORGOPRIOLO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Cribellati, 2 - 27040 - Borgo Priolo (PV)

ragioneria@comune.borgopriolo.pv.it - comune.borgopriolo@legalpec.it

IMU - Imposta municipale propria

Entro il **15 giugno 2018** dovrà essere effettuato il pagamento IN ACCONTO dell'IMU, l'imposta dovuta per tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni principali, degli immobili ad essa equiparati e di quelli per i quali sono previste specifiche esenzioni, MENTRE IL PAGAMENTO DEL SALDO è FISSATO IL **15 dicembre 2018**.

Calcolo IMU 2018

L'acconto e il saldo IMU 2018 sono calcolati sulla base delle aliquote in vigore (e confermate) nell'anno 2017.

Il conteggio IMU 2018 può essere effettuato tramite il calcolo on line, sul sito internet del Comune (www.comune.borgopriolo.pv.it) è disponibile il programma per determinare esattamente l'Imposta dovuta, nonché stampare il relativo modello F24;

Aliquote e detrazioni anno 2017:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 - detrazione abitazione principale € 200.00	4,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,5 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli	ESENTE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, posseduti da Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola;	ESENTE

Immobili esenti

Sono esenti dall'imposta oltre all'abitazione principale e relative pertinenze*, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le seguenti tipologie di immobili

- unità immobiliari e relative pertinenze* appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- UNITÀ IMMOBILIARE posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato e iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita richiesta. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione.

Nota * le pertinenze dell'abitazione principale sono costituite da immobili appartenente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria.

Comodato gratuito

La base imponibile è ridotta del 50%, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo, che si estende anche agli immobili posseduti in quota da parte del comodante.

La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo il soggetto passivo deve comunicare e attestare il possesso dei suddetti requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione IMU e fornire copia del contratto registrato all'ufficio tributi.

Si ricorda che l'importo minimo annuo al di sotto del quale non si deve pagare l'IMU è di € 2.00.

Versamento in acconto

Modalità: I versamenti devono essere effettuati a mezzo modello di pagamento F24.

Codici tributo:

Codice Comune	Codice Tributo	Tipologia	Destinatario
B028	3912	Abitazione principale e relative pertinenze	Comune
B028	3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
B028	3914	Terreni	ESENTI
B028	3916	Aree fabbricabili	Comune
B028	3918	Altri fabbricati	Comune
B028	3925	"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO" (Aliquota 0,76%)	Stato
B028	3930	"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE" (Aliquota 0,09%)	Comune

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi del Comune di Borgo Priolo - Tel. 0383 872214